

Allegato A

Linee di indirizzo per criteri valutativi medico-legali relativi al riconoscimento della "deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" ai fini del rilascio del "contrassegno per il parcheggio per disabili (CUDE - Contrassegno Unico Disabili Europeo), ai sensi del DPR 151 / 2012 e dell'art. 381, comma 3 del DPR 495 del 16/12/92, così come modificato dal DPR 610 del 16/9/96.

1) Definizione del contrassegno per il parcheggio per disabili CUDE

1. Il contrassegno per il parcheggio per disabili (CUDE) rappresenta l'autorizzazione che il Sindaco rilascia, previo specifico accertamento sanitario svolto presso l'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta; il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
2. Il contrassegno si definisce "permanente" quando ha durata di 5 anni; alla scadenza dei 5 anni il rinnovo avviene mediante esibizione, presso i competenti uffici comunali, del certificato rilasciato dal medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno stesso.
3. La scadenza del CUDE con validità quinquennale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con legge 35/2012, prevede che i documenti di riconoscimento rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso abbiano validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
4. Il contrassegno si definisce "temporaneo" quando viene rilasciato a persone invalide in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche suscettibili di evoluzioni migliorative; le modalità di rilascio dell'autorizzazione sono le stesse del contrassegno permanente, ma la certificazione medica attestante la deambulazione sensibilmente ridotta deve specificare il presumibile periodo della durata dell'invalidità.
5. I contrassegni CUDE temporanei, devono rispettare la normativa dell'imposta di bollo sia sull'istanza che sul contrassegno stesso, mentre ai sensi della legge 388 / 2000 (L. finanziaria 2001), sono esentati dall'imposta di bollo i contrassegni per disabili con scadenza quinquennale.

p. Consulti Regionale
Hannicap
Sig. Puppo-Ciudio

p. Regione Liguria
Dr. Serra Massimo

p. INPS
Dr. De Luca Franco

p. ASL 5
Dr. Renelli Fabio

p. ASL 4
Dr.ssa Gallo Paola

p. ASL 3
Dr.ssa Fadda Nicoletta

p. ASL 2
Dr. Calcagno Giorgio

p. ASL 1
Dr. Zacharo Alessandrina

6. Per l'eventuale rinnovo del contrassegno per il parcheggio per disabili temporaneo, il titolare si dovrà sottoporre a nuova visita presso l'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, seguendo la stessa procedura per il primo rilascio

2) Procedura per l'accertamento sanitario

1. Ai fini dello snellimento delle procedure e per il contenimento dei costi a carico di categorie di cittadini particolarmente fragili, va precisato che l'attestazione sanitaria di cui al DPR 495/1992, art.381, comma 3 (così modificata dal DPR 151 / 2012), è da intendersi acquisita da parte del cittadino, nella forma del verbale di invalidità civile o riconoscimento di stato di handicap, in cui sia stata già riconosciuta una delle seguenti condizioni:
 - a. invalido civile non deambulante ovvero con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (vedi il successivo punto 6)
 - b. cieco totale / cieco parziale (legge 138/2001)
2. Al di fuori dei casi testè citati, il cittadino interessato ad ottenere il contrassegno per il parcheggio per disabili, dovrà inoltrare specifica domanda al comune di residenza, allegando idoneo certificato medico rilasciato dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente..
3. L'accertamento sanitario include l'indagine anamnestica, l'esame obiettivo del soggetto interessato e la disamina della documentazione sanitaria esibita e/o eventualmente acquisita su esplicita richiesta del medico accertatore.
4. La prestazione sanitaria o gli eventuali esami e/o visite ulteriori che si rendessero necessarie ai fini del rilascio della certificazione medico-legale, sono erogati tenendo conto degli importi previsti dalle specifiche disposizioni emanate dalla Regione Liguria.
5. Qualora la visita medica si riveli insufficiente a consentire la completa valutazione funzionale del grado di deficit della capacità deambulatoria, a discrezione del medico accertatore incaricato dalla ASL, è possibile richiedere eventuali indagini diagnostico-strumentali integrative (es. spirometria, doppler, ecodoppler, ecc.) al fine di acquisire elementi di maggiore certezza. Gli eventuali esami integrativi richiesti al momento della visita, dovranno essere effettuati presso strutture pubbliche / accreditate / convenzionate con il S.S.N.
6. Date le finalità dell'accertamento sanitario, il soggetto richiedente dovrà necessariamente sottoporsi a visita, presentandosi personalmente presso l'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente

p. Consulta Regionale
Handicap
Sig. Pупpo Claudio

p. Regione Liguria
Dr. Serra Massimo

p. MPS
Dr. De Luca Franco

p. ASL 5
Dr. Renelli Fabio

p. ASL 4
Dr.ssa Gallo Paola

p. ASL 3
Dr.ssa Fadda
Nipoletta

p. ASL 2
Dr. Calcagno
Giorgio

p. ASL 1
Dr. Zacheo
Alessandro

competente, non essendo sufficiente la sola disamina della documentazione posseduta. In nessun caso potrà essere autorizzata la visita medica presso il domicilio del richiedente, data l'evidente contraddizione che sussiste tra la condizione di intrasportabilità – presupposto per la visita domiciliare – e la richiesta di emissione del contrassegno per il parcheggio per disabili, che presuppone una residua, ancorché minima, mobilità della persona richiedente.

7. Nei casi in cui il richiedente sia titolare di patente di guida, è necessario informarlo degli effetti che la rilevazione dei deficit motori o delle infermità rilevate in sede di visita possono avere sulla valutazione della persistenza dei requisiti psico-fisici previsti per l'idoneità alla guida. Per tale ragione, l'Ufficio competente della ASL invierà apposita comunicazione all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, per i provvedimenti del caso (art.128 del vigente codice della strada).

3) Definizione di capacità deambulatoria e di "deambulazione impedita o sensibilmente ridotta"

Col termine capacità deambulatoria il Legislatore ha voluto riferirsi alla mobilità del soggetto essendo essa il risultato non solo della funzione locomotoria ma anche di altri organi ed apparati importanti, come ad esempio, l'apparato cardiovascolare e quello respiratorio, il cui buon funzionamento si riflette sullo stato generale del soggetto e di conseguenza sulla sua motricità. Pertanto, l'attenzione del medico accertatore deve essere rivolta alle conseguenze delle minorazioni che hanno una ripercussione negativa sulla deambulazione. Il concetto di deficit della capacità deambulatoria non deve essere inteso in termini restrittivi, ovvero limitato esclusivamente alle menomazioni a carico degli arti inferiori, bensì in esso devono essere contenute tutte le patologie acute o croniche che influiscono sulla motricità dell'individuo determinando un handicap nella mobilità.

4) Individuazione di criteri valutativi indicativi per il rilascio del contrassegno per il parcheggio per disabili

Fermo restando quanto stabilito dal DPR 495/92 all'art. 381 (così modificato dal DPR 151/2012) in ordine al rilascio del contrassegno per il parcheggio per disabili e considerate le innumerevoli condizioni patologiche possibili con la conseguente difficoltà nella classificazione delle stesse, si indicano di seguito i parametri valutativi orientativi che determinano generalmente un giudizio favorevole al rilascio del contrassegno, fatte salve tutte le eventuali altre patologie non menzionate, che andranno valutate nello specifico e per analogia.

P. Consulta Regionale
Handicap
Sig. Puppato Claudio

P. Regione Liguria
Dr. Sarra Massimo

P. INPS
Dr. De Luca Franco

P. ASL 5
Dr. Ranelli Fabio

P. ASL 4
Dr.ssa Gallo Paola

P. ASL 3
Dr.ssa Fadula Nicoletta

P. ASL 2
Dr. Calcagno Giorgio

P. ASL 1
Dr. Zacheo Alessandro

Apparato osteo - articolare

Gravi deficit deambulatori, direttamente correlati all'apparato locomotore e positivamente valutabili ai fini del rilascio del contrassegno, sono quelli determinati da:

- importanti patologie artrosico / degenerative del cingolo pelvico e degli arti inferiori o rilevanti esiti traumatici che coinvolgono la dinamica deambulatoria;
- amputazione arti inferiori. L'utilizzo di protesi agli arti inferiori, in particolare per esiti di amputazione di coscia o di gamba, qualora non sussista adeguato adattamento all'apparecchio protesico (temporaneo o permanente, quale ad es. sofferenza del moncone di amputazione e/o presenza di complicanze anatomico-funzionali), implica generalmente un giudizio favorevole al rilascio del contrassegno.

Apparato cardicircolatorio

- Grave insufficienza cardiaca, accertata strumentalmente, inquadrabile nella 3^a / 4^a classe NYHA;
- arteriopatia cronica ostruttiva arti inferiori 3^o stadio Fontaine associata a dolore costante a riposo, turbe trofiche che esitano in ulcere e gangrena; stenosi 70% evidenziabile tramite indagini strumentali.

Apparato endocrino

- Grave obesità associata a severe complicanze osteoarticolari, respiratorie o cardiovascolari (con revisione del beneficio), con riferimento all'indice di massa corporea (BMI) classe >40 (obesità di alto grado).

Apparato respiratorio

- Insufficienza respiratoria grave, risultante dai test funzionali - CV / VEMS \leq 50 % ovvero pO₂ <60 mmhg.

Apparato digerente

- Epatopatie in fase avanzata associate a ipertensione portale ed encefalopatia porto-sistemica con evidenza di una marcata compromissione dello stato generale

Apparato urinario

- Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento sostitutivo (emodialisi, dialisi peritoneale) in presenza di astenia marcata e compromissione dello stato generale (malnutrizione).

p. Consulta Regionale
Handicap
Sig. Puppo Claudio

p. Regione Liguria
Dr. Serra-Massimo

p. INPS
Dr. De Luca Franco

p. ASL 5
Dr. Benelli Fabio

p. ASL 4
Dr.ssa Gallo Paola

p. ASL 3
Dr.ssa Fadda
Nicoletta

p. ASL 2
Dr. Calcagno
Giorgio

p. ASL 1
Dr. Zacheo
Alessandro

Organi di senso

- Cecità totale / cecità parziale (art. 2 – 3 Legge 138 / 2001): per tali soggetti riconosciuti dalla competente Commissione medica, è sufficiente allegare all'istanza da presentare al Comune di residenza, una copia conforme all'originale del verbale di riconoscimento della cecità;
- Parere sfavorevole per ipovedenti gravi (art. 4 legge 138 / 2001)
- Parere sfavorevole per quanto attiene le varie forme di sordità (Legge 95 / 2006) o ipoacusia grave

Apparato psichico

- Parere sfavorevole, salvo e limitatamente alle forme caratterizzate da gravi e persistenti alterazioni comportamentali (certificate dallo specialista della struttura pubblica) che determinano una severa incidenza negativa sulla capacità deambulatoria

Sistema nervoso centrale / periferico

- Patologie con severa compromissione dell'autonomia deambulatoria derivanti da danno del sistema piramidale, extrapiramidale – cerebellare e del sistema nervoso periferico, nonché da grave compromissione dell'apparato neuromuscolare.

Patologie neoplastiche

- Forme comportanti grave compromissione dello stato generale con astenia/cachessia determinata sia dalla gravità della patologia di base sia conseguente all'effettuazione di specifiche terapie.

Patologie multiple

- I richiedenti affetti da patologie multiple, devono essere valutati nella globalità e complessità delle patologie presenti in riferimento al deficit deambulatorio

Minori

- Il contrassegno per il parcheggio per disabili, di norma non può essere rilasciato a soggetti minori, di età inferiore ai 30 mesi

5) Organizzazione attività della struttura ed eventuali ricorsi

- Il coordinamento di questa specifica attività è individuato dalla Direzione Generale di ogni ASL, sulla base di specifiche competenze.

P. Comitato Regionale
Handicap
sig Pippo Claudio

P. Regione Liguria
Dr. Serra Massimo

P. INPS
Dr. De Luca Franco

P. ASL 5
Dr. Renelli Fabio

P. ASL 4
Dr.ssa Gallo Paola

P. ASL 3
Dr.ssa Fadda
Nicolella

P. ASL 2
Dr. Calcagno
Giorgio

P. ASL 1
Dr. Zacheo
Alessandro

- Per eventuali ricorsi è facoltà di ciascuna ASL, individuare forme e strumenti idonei al contenimento dell'eventuale contenzioso

6) Revisione dei criteri medico legali per la concessione del contrassegno per il parcheggio per disabili.

Entro due (2) anni dalla delibera della Giunta Regionale, che adotta i criteri medico legali orientativi per la concessione / rinnovo del contrassegno per il parcheggio per disabili, qui, contenuti, il gruppo di lavoro che ha realizzato questi criteri, ne verifica la validità ed efficacia, modificandoli se necessario.



p. Consulta Regionale
Handicap
Sig. Puppo Claudio

p. Regione Liguria
Dr. Serra Massimo

p. IMPS
Dr. De Luca Franco

p. ASL 5
Dr. Righelli Fabio

p. ASL 4
Dr. ssa Gallo Paola

p. ASL 3
Dr. ssa Fadda Nicoletta

p. ASL 2
Dr. Calcagno Giorgio

p. ASL 1
Dr. Zacheo Alessandro